

d'oliva in Spagna, dove è stata rilevata la presenza di una sostanza fortemente cancerogena: il benzopirene e che, per tali ragioni consistenti partite di olio di oliva spagnolo sono state ritirate dal commercio;

in parallelo a tali eventi si sono incrementate in misura massiccia le importazioni di olio di oliva dalla Spagna il che fa sospettare l'ingresso clandestino di grandi partite di olio spagnolo invendibile in tale Paese che viene fatto passare per olio italiano e quindi esportato o immesso nel consumo interno;

tale situazione mette in pericolo la salute dei consumatori nonché il buon nome dell'olio di oliva prodotto in Italia ed esportato all'estero e, in ogni caso, danneggia gravemente i produttori italiani onesti —:

quali misure si intendano adottare per accertare se siano entrate, o comunque transitate per il nostro Paese, ingenti partite di olio spagnolo al benzopirene e, in caso affermativo, quali misure si intendano adottare per tutelare la salute dei consumatori italiani e stranieri, il buon nome dell'olio di oliva italiano e gli interessi dei produttori olivicoli onesti.

(5-00109)

\* \* \*

### SANITÀ

*Interrogazione a risposta orale:*

TIDEI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la bambina Flaminia di 16 mesi è affetta da malattia di Tay Sachs, malattia grave e letale, in quanto per assenza di uno specifico enzima, determinate sostanze non sono metabolizzate e, quindi, si accumulano all'interno delle cellule, devastando il sistema neurologico e portando il malato inesorabilmente e in poco tempo ad exitus;

l'alternativa terapeutica del trapianto nel caso di Flaminia non è praticabile essendo già sopraggiunte complicanze che ne impediscono il tentativo;

quindi, rimane come estrema e disperata ipotesi quella di somministrare alla bambina, con il consenso già dichiarato dei genitori, un farmaco che è in fase di sperimentazione su animali di laboratorio, ma che la Ditta inglese produttrice la Oxford c-science, rifiuta di fornire se prima non sia conclusa la sperimentazione e il farmaco sia regolarmente commercializzato;

se il Ministro sia disponibile ad attivarsi per tentare in extremis l'utilizzo, richiesto dai genitori, del farmaco in questione che ha dato positivi risultati su altre malattie da accumulo, ma che non è ancora stato definitivamente verificato e collaudato per la malattia di Tay Sachs —:

se non ritenga di dover promuovere con le industrie produttrici un contratto per assicurare che i farmaci necessari per curare queste rare malattie siano comunque garantiti in ogni circostanza, antepo-  
nendo sempre il diritto alla vita ed alla salute ad ogni altra considerazione di carattere economico e, quindi, ponendo a carico dello Stato la copertura della spesa.  
(3-00134)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la circolare 24 ottobre 2000 n. 16 « Promozione e tutela dell'allattamento al seno » mira a contrastare la dissuasione dell'allattamento materno fatta con qualsiasi mezzo nelle strutture sanitarie;

in particolare viene chiesto agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di vigilare affinché:

a) i reparti di maternità adottino modelli organizzativi che favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allatta-

mento al seno (allattamento immediato, a domanda, non misto, *rooming-in*, eccetera);

b) nei reparti ospedalieri i sostituti del latte materno siano acquistati nella misura strettamente necessaria, calcolata sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno;

c) al momento delle dimissioni non vengano forniti campioni omaggio o altro materiale che potrebbe interferire con l'allattamento al seno;

d) che le lettere di dimissione dei neonati non prevedano spazi predefiniti per le prescrizioni di sostituti del latte materno;

e) eventuali donazioni a strutture sanitarie da parte di aziende produttrici di sostituti del latte materno non siano in alcun modo legate a prescrizioni dei prodotti stessi;

f) sia avviato presso i reparti di maternità il monitoraggio dell'incidenza dell'allattamento al seno al momento e a dimissione e i dati siano trasmessi al ministero —:

se risulti che tutte le regioni e le province autonome abbiano proceduto all'applicazione della suddetta circolare e quali controlli siano stati messi in atto per verificarlo;

quali casi di infrazioni siano stati verificati e quali siano stati i provvedimenti conseguentemente adottati;

quali assessorati regionali alla sanità abbiano adottato nuovi modelli organizzativi per favorire l'allattamento al seno e quali siano questi modelli;

quanto si siano modificate in relazione all'applicazione della suddetta circolare le ordinazioni di latti sostitutivi da parte dei reparti ospedalieri nelle singole regioni;

se sia stata definitivamente debellata in tutte le regioni la fornitura di campioni omaggio di latti o altri materiali al momento delle dimissioni;

se tutte le regioni abbiano proceduto all'adozione di lettera di dimissioni in cui non siano previsti spazi per la prescrizione di latti sostitutivi quasi fossero prescrizioni obbligatorie;

se risulti ovunque rispettato l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 500 del 1994;

se sia stato effettuato il monitoraggio sull'incidenza dell'allattamento al seno nelle diverse regioni e quali siano i dati raccolti. (5-00106)

FOTI. — *Al Ministro della sanità, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giudice unico del lavoro del tribunale di Piacenza, con sentenza depositata in cancelleria il 18 giugno 2001, nella causa per controversia in materia di lavoro promossa dal dottor Francesco Romanelli contro l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, ha:

a) dichiarato illegittimi ed inefficaci i provvedimenti Asl nn.148/99 - 298/27/V - 141/2000, nonchè gli avvisi di mobilità Asl del 25 settembre 2000, in quanto contrari al disposto normativo di cui agli articoli 56 della legge 29 del 1993 e 2103 del codice civile;

b) accertato il diritto del dottor Romanelli a svolgere tutte le mansioni precedenti al 29 gennaio 1999 o mansioni equivalenti;

c) condannato l'Asl a reintegrare il dottor Romanelli in tutte le mansioni svolte precedentemente al 29 gennaio 1999 o equivalenti;

d) condannato, *ex* articolo 432 del codice di procedura civile, l'Asl di Piacenza al pagamento, a favore del dottor Romanelli, a titolo di risarcimento, di una somma pari a lire 5.000.000 al mese a far tempo dal 29 gennaio 1999, fino all'effettiva e totale reintegrazione nelle mansioni

svolte od equivalenti, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;

e) condannato — altresì — l'Asl di Piacenza, ed altra persona cointeressata, al pagamento *in solido* tra loro delle spese di giudizio a favore del dottor Romanelli, liquidate in complessive lire 28.748.000 —

se in relazione ai fatti puntualmente denunciati dall'interrogante, negli atti di sindacato ispettivo presentati nella XIII Legislatura (4-22604; 4-31095; 4-33083), relativi alla vera e propria persecuzione cui è stato sottoposto il dottor Romanelli, risultino procedimenti giudiziari in corso e quale, eventualmente, siano state le risultanze degli stessi;

se al Governo risulti che siano stati attivati, nei confronti dei soggetti eventualmente individuati come responsabili, da parte della Procura Generale della Corte dei conti, le procedure di recupero del danno erariale, la cui sussistenza risulta confermata anche dalla semplice lettura della sentenza del giudice del lavoro di Piacenza, in premessa evocata. (5-00119)

*Interrogazione a risposta scritta:*

RUZZANTE. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

su segnalazione dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali risulta che presso un ospedale di Milano sarebbero stati effettuati alcuni esperimenti su gatti senza sottoporre gli stessi ad anestesia (la relazione scientifica oggetto di pubblicazione non ne farebbe infatti menzione) contravvenendo, qualora così fosse, alla normativa dettata in tema di sperimentazione scientifica che prevede l'obbligatorietà dell'anestesia continua del soggetto trattato;

tali esperimenti non rinvestirebbero alcun pregio sostanziale dal punto di vista scientifico in quanto non apporterebbero alcun elemento di novità e di interesse,

così come emerge dai risultati e dalle conclusioni peraltro ampiamente riconosciute dalla comunità scientifica;

se fosse fondata tale carenza di elementi di novità ed interesse della ricerca, vi sarebbe una violazione ulteriore del dettato legislativo in tema di vivisezione, in quanto questa sarebbe consentita solo nell'ipotesi in cui non esistano altre alternative valide dal punto di vista metodologico-conoscitivo della ricerca da compiere;

la legge prevede una apposita autorizzazione del Ministero della sanità per svolgere tali sperimentazioni, oltre che la necessità che questi animali siano custoditi non in condizioni precarie e che provengano da allevamenti autorizzati;

l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali afferma che sono tuttora in corso tali tipologie di sperimentazione sugli animali e, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, si è fatta promotrice di una serie di iniziative ed appelli per porre fine a queste inutili crudeltà —

quali misure intenda adottare il Ministro della sanità per verificare se la sperimentazione scientifica sugli animali non si trasformi in un'inutile tortura per gli stessi dato che, stando alle conclusioni di alcuni esponenti della comunità scientifica, i risultati sarebbero carenti di elementi di novità ed interesse per la ricerca stessa;

quali misure intenda adottare il Ministro della sanità nel caso in cui le denunce dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali siano effettivamente fondate. (4-00397)

---

**Apposizione di una firma  
ad una interpellanza.**

L'interpellanza urgente Violante e altri n. 2-00031, pubblicata nell'allegato B ai